

Regolamento Verde Urbano





INDICE

TITOLO I - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Articolo 1 Ambito di applicazione
- Articolo 2 Tipologie di verde pubblico urbano

TITOLO II - GESTIONE PATRIMONIO ARBOREO URBANO

- Articolo 3 Valutazione rischio arboreo
- Articolo 4 Classi di grandezza, aree di pertinenza degli alberi, distanze varie
- Articolo 5 Sostituzione e riduzione di alberature private: abbattimenti ordinari e di urgenza e reimpianto
- Articolo 6 Sostituzione alberature pubbliche: abbattimenti ordinari e di urgenza
- Articolo 7 Potature
- Articolo 8 Gestione alberature nei cantieri
- Articolo 9 Promozione arboricolturale

TITOLO III - MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE

- Articolo 10 Manutenzione e gestione verde pubblico
- Articolo 11 Manutenzione verde privato

TITOLO IV - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVE AREE VERDE URBANO

- Articolo 12 Parere Ufficio Ambiente e Verde e contenuti progetti opere a verde pubblico
- Articolo 13 Elementi vegetali per nuove realizzazioni verde pubblico
- Articolo 14 Principali criteri progettuali ed esecutivi per nuove aree a verde pubblico
- Articolo 15 Opere di Urbanizzazione: esecuzione, collaudo, manutenzione e garanzie

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE AREE VERDI APERTE AL PUBBLICO

- Articolo 16 Norme di comportamento generali nelle aree a verde urbano.
- Articolo 17 Aree gioco per bambini
- Articolo 18 Aree per cani
- Articolo 19 Concessione di utilizzo a terzi di aree a verde urbano
- Articolo 20 Occupazione permanente di aree a verde con impianti pubblicitari

TITOLO VI - SANZIONI E VIGILANZA

- Articolo 21 Disciplina sanzionatoria
- Articolo 22 Attività di Vigilanza e Sanzionatoria

TITOLO VII: NORME FINALI E TRANSITORIE

- Articolo 23 Norme finali e transitorie
- Articolo 24 Entrata in vigore del regolamento

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

- Allegato "A" Scheda contenuti minimi "Valutazioni Rischio Arboreo"
- Allegato "B" Linee guida per le corrette potature
- Allegato "C" Illustrazioni protezioni e cautele alberature in zone di cantiere
- Allegato "D" Prescrizioni tecniche principali opere a verde e fornitura materiale vegetale



TITOLO I: AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione

- 1. Il verde urbano è costituito dall'insieme delle componenti vegetali interne ai perimetri dei centri abitati, siano esse pubbliche o private, che concorrono a garantire l'equilibrio ecologico e sono indispensabili a compensare le emissioni di anidride carbonica derivanti dall'attività dell'uomo ed a fornire adeguati requisiti ambientali e di salute.
- 2. Sono disciplinati dal presente regolamento tutti gli spazi verdi pubblici (esistenti e di progetto) interni ai perimetri dei centri abitati (come rappresentati sulle tavole del Reg. Urbanistico approvato) insistenti sul territorio comunale, così definiti:
- parchi e giardini pubblici;
- alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico, fioriere di proprietà pubblica;
- spazi verdi a corredo di edifici ed immobili pubblici di proprietà comunale o presi in concessione dall'Amministrazione Comunale;
- spazi di proprietà pubblica, con destinazione a verde, nel Regolamento Urbanistico affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo sociale;
- giardini privati aperti all'uso pubblico in base a convenzioni a tal fine stipulate con la proprietà.
- 3. Rientrano altresì nell'ambito di applicazione del presente regolamento:
- cimiteri, scuole, impianti sportivi ed edifici comunali presenti anche fuori del centro abitato;
- gli alberi privati, ricadenti nel centro abitato, di qualsiasi specie aventi diametro del fusto, misurato a "petto d'uomo" (circa 130 cm di altezza dal colletto) superiore a 20 cm;
- le piante policormiche pubbliche e private, ovvero con più fusti, se almeno uno di essi raggiunge il diametro misurato a "petto d'uomo" di 20 cm.
- 4. Non sono oggetto del presente regolamento:
- le aree verdi esterne al perimetro del centro abitato (come rappresentato sulle tavole del Regolamento Urbanistico approvato);
- il parco di Poggio Valicaia;
- gli alberi privati, ricadenti nel centro abitato, di qualsiasi specie aventi diametro del fusto, misurato a "petto d'uomo" (circa 130 cm di altezza dal colletto) inferiore a 20 cm;
- alberi coltivati per la raccolta dei frutti (alberi da frutto);
- alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive (alberi destinati specificatamente alla arboricoltura da legno o produzione di biomassa);



- alberi facenti parti di formazioni forestali così definite ai sensi della L.R. 39/2000 s.m.i. (Legge forestale della Regione Toscana);
- le alberature che ricadono in zona soggetta ai vincoli di tutela dei beni culturali ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 parte seconda, soggette al parere e/o nulla-osta rilasciato dal competente ufficio della Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici.
- le piante arbustive e quelle erbacee.

Articolo 2 – Tipologie di verde pubblico urbano

- 1. La aree e porzioni a verde che compongono il complessivo sistema del verde pubblico urbano sono suddivise nelle seguenti tipologie:
- Alberata stradale
- Resede scuola
- Fabbricato pubblico
- Verde attrezzato di quartiere
- Giardini con giochi
- Giardini senza giochi
- Parchi
- Piazze e spazi pubblici pedonali
- Cimiteri
- Impianti sportivi
- Verde estensivo (viabilità interna e alcuni arredi)
- Verde molto estensivo (scarsa dotazione di viabilità)
- 2. La classificazione del comma 1 ha diretta attinenza su:
- suscettibilità dell'area al conseguente valore del rischio arboreo;
- livelli manutentivi e di monitoraggio;
- requisiti ambientali e di comfort urbano.

TITOLO II: GESTIONE PATRIMONIO ARBOREO URBANO

Articolo 3 - Valutazione rischio arboreo

1. I patrimoni arborei pubblici e privati sono soggetti a invecchiamento, inoltre gli eventi meteo di forte intensità, evidenziano le criticità statiche degli alberi, direttamente influenzate da aspetti di stress fisiologico, e di conflitti con il contesto antropizzato (soprattutto a livello radicale). Considerata la difficoltà di mantenere gli alberi esenti da condizioni di rischio, il proprietario e il gestore di un patrimonio



arboreo dovrà tendere al mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza delle alberature riducendo le condizioni di rischio mediante: monitoraggio, interventi arboricolturali, consolidamenti, abbattimenti, rinnovi alberate, grandi trapianti, ecc....

- 2. Il presente Regolamento, a tal fine, promuove la gestione del rischio arboreo con gli strumenti usuali del "risk management" previsti dalle Linee guida di settore (quali a titolo di esempio: Linee guida "Norme di buona pratica per la valutazione del rischio connesso alla presenza di alberi" della S.I.A. onlus, e "Linee guida per la gestione dei patrimoni arborei pubblici (nell'ottica del Risk Management)" dell'Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini).
- 3. Nella gestione del patrimonio arboreo pubblico e privato dovrà essere valutata sia la pericolosità della singola alberatura (ad es.: staticità, fisiologia, architettura, criticità, ecc...) sia la suscettibilità di potenziale danno dell'area in cui è sita (ad es.: strada molto trafficata, zona giochi bambini, percorso pedonale, ecc....), e di conseguenza valutare il presumibile complessivo rischio che essa comporta per avere un orientamento sull'azione e sulla tempistica più opportuna da attuare (ad es.: abbattimento, potatura, consolidamento, riduzione vulnerabilità area, interdizione di porzione dell'area, ecc...) al fine di garantire la pubblica e privata incolumità mediante una idonea gestione del rischio arboreo.
- 4. Le **valutazioni di rischio arboreo** (in seguito **V.R.A.**) devono essere eseguite basandosi su procedimenti e linee guida di recente e studiata affidabilità (quali ad esempio quelle citate al comma 2). Il valutatore pubblico e privato formula il suo giudizio basandosi sulle proprie competenze professionali e sulle informazioni delle condizioni strutturali dell'albero e dell'ambiente in cui vive; per questo motivo le valutazioni dovranno tenere conto:
- dei "bersagli" conosciuti e condizioni dell'albero visibili o individuabili rispetto al tipo di valutazione eseguito e alle conoscenze scientifiche disponibili;
- delle condizioni dell'albero al momento della valutazione;
- che il periodo di tempo definito nella classificazione del rischio non deve essere considerato un "termine di garanzia";
- che gli alberi individuati sono valutati e che la valutazione è eseguita sulla base delle limitazioni specificate prima.
- 5. Ogni V.R.A. finalizzata all'abbattimento di alberatura pubblica o privata dovrà illustrare e correlare nel modo più oggettivo possibile tutti i seguenti tre punti:
- a) la pericolosità dell'alberatura, mediante attribuzione di classe di propensione al cedimento (CPC) secondo i contenuti del protocollo denominato V.T.A. "Visual Tree Assestement";
- b) il livello di suscettibilità dell'area (ipotizzare danni e conseguenze in relazione al valore di fruizione) rispetto alla rottura parziale e/o ribaltamento dell'alberatura;
- c) il rischio arboreo, ottenuto dalla correlazione ragionata fra le due voci precedenti, identificando in modo univoco se sussiste o meno la necessità dell'abbattimento.



6. La parametrizzazione del "livello di suscettibilità sulle sole alberature pubbliche si ottiene dal prodotto fra il "Valore di suscettibilità" e il "Valore dell'intensità di fruizione", utilizzando i seguenti parametri:

VALORE SUSCETTIBILITÀ	
Tipologia area	Valore
Alberata stradale	6
Resede scuola	6
Fabbricato pubblico	5
Verde attrezzato di quartiere	4
Giardini con giochi	4
Giardini senza giochi	3
Parchi	3
Piazze e spazi pubblici pedonali	6
Cimiteri	3
Impianti sportivi	4
Verde estensivo (viabilità interna e alcuni arredi)	2
Verde molto estensivo (scarsa dotazione di viabilità)	1

VALORE INTENSITA' FRUIZIONE	
Tipologia area	Valore
Verde poco rilevante	0
Verde non fruito	1
Verde poco fruito	3
Verde fruito	5

7. In relazione al risultato ottenuto al comma 4 viene definito il "Livello di Suscettibilità" secondo la seguente parametrizzazione:

LIVELLO SUSCETTIBILITA'		
Tipologia Valori		
Alta: conseguenze gravi	Superiore a 17	
Media: conseguenze significative	Compreso fra 9 e 17	
Bassa: conseguenze minime e trascurabili	Compresi fra 1 e 8	
Minima: sostanziale assenza di conseguenze	0	

Il "livello di suscettibilità" ottenuto costituisce elemento da considerare nella V.R.A. e nella conseguente gestione manutentiva del verde urbano pubblico di cui all' art. 10.

8. In relazione al livello di suscettibilità ottenuto viene assegnata una fra le seguenti priorità d'intervento:

LIVELLO DI PRIORITA'	DESCRIZIONE SOMMARIA	
EMERGENZA	Sono gli interventi che si rendono necessari per eliminare un pericolo imminente (BMP) o molto probabile. Generalmente si tratta di interventi manutentivi non ripetitivi che verranno fatti solo una volta, come abbattimenti, potature di messa in sicurezza, o prestazioni tecniche per analisi di stabilità.	



URGENTE	Intervento di cura da svolgersi il prima possibile (tempistica indicativa massimo 1 anno): alberi con molto seccume di considerevoli dimensioni in quota, branche fortemente sbilanciate, chiome dense e pesanti, etc. Soggetti piuttosto disastrati e generalmente in stato di semiabbandono. Può anche trattarsi di abbattimenti.
NECESSARIO	Alberi che hanno bisogno di diradamento della chioma, contenimento nei confronti di fabbricati, etc., ma generalmente già potati in precedenza (tempistica indicativa 3-4 anni)
CONSIGLIATO	Alberi che al momento non hanno particolare bisogno di cure; ragionevolmente l'intervento può essere rimandato a favore dei soggetti inseriti nelle altre categorie (tempistica indicativa oltre 5 anni)

9. Il "livello di suscettibilità" sulle sole alberature private sarà parametrizzato e calcolato a discrezione del tecnico valutatore, che dovrà illustrare la metodologia scelta, dando riscontro numerico-oggettivo della stessa.

Articolo 4 – Classi di grandezza, aree di pertinenza degli alberi, distanze varie

1. Gli alberi in base alle dimensioni (altezza) che raggiungono alla maturità, si dividono in tre classi di grandezza:

CLASSE DI GRANDEZZA	ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITA'
Prima grandezza	> 16 metri
Seconda grandezza	10-16 metri
Terza grandezza	< 10 metri

2. L'Area di Pertinenza degli Alberi (in seguito **A.P.A.**), basata sullo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, è definita dalla circonferenza a terra avente come centro il fusto dell'albero secondo il seguente schema:

AREA PERTINENZA ALBERI		
CLASSE DI GRANDEZZA	RAGGIO IN METRI	
Esemplari monumentali o di pregio	Proiezione a terra della chioma	
Prima grandezza	4	
Seconda grandezza	3	
Terza grandezza	2	

- 3. All'interno dell'A.P.A. sono vietati tutti gli interventi che possono causare danno, deperimento o morte della pianta o che possono in qualche modo metterne a rischio il normale sviluppo quali:
- impermeabilizzazione del suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento, di una superficie superiore al 50% della A.P.A., salvo quanto prescritto nel comma 5;
- -esecuzione di riporti che non siano di terreno agrario, ad eccezion fatta del sottofondo di pavimentazioni leggere con spessore non superiore a cm 20;



- esecuzione di scavi e buche che comportino lesioni alle radici principali di sostegno, senza autorizzazione dell'Ufficio Ambiente e Verde e valutazione caso per caso gli interventi necessari per la posa di nuove infrastrutture e/o la manutenzione di quelle esistenti;
- lo spargimento di qualsiasi sostanza nociva per la salute degli alberi e in particolare sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, sostanze chimiche nocive, acque di scarico, pietre e materiali ferrosi;
- l'uso improprio di prodotti diserbanti, lo spargimento di sale sulle superfici ghiacciate, con esclusione di quelle destinate al pubblico transito.
- l'installazione di pali per l'illuminazione pubblica e la cartellonistica pubblicitaria.
- 4. Le A.P.A. possono essere interessate dalla posa in opera di pavimentazioni superficiali permeabili, previa autorizzazione dell'Ufficio Ambiente e Verde corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, a condizione che sia mantenuta un'area di terreno nudo, circostante il fusto, della seguente ampiezza:

CLASSE DI GRANDEZZA	Aree ESISTENTI:	Nuovi PROGETTI:
	AMPIEZZA DELL'AREA DI TERRENO NUDO	AMPIEZZA DELL'AREA DI TERRENO NUDO
Esemplari monumentali o di pregio	12 mq	20 mq
Prima grandezza	8 mq	10 mq
Seconda grandezza	4 mq	6 mq
Terza grandezza	2 mq	3 mq

- 5. Le distanze minime d'impianto devono rispettare le norme vigenti applicabili per specie e sito, in particolare quelle previste dal Codice Civile agli art. 892 e seguenti (salvo quanto indicato al comma 8), dal Nuovo Codice della Strada, dalle norme ferroviarie, dai regolamenti dell'Autorità di Bacino, dei Consorzi di Bonifica e della normativa di polizia idraulica.
- 6. In deroga alle distanze minime previste dal Codice Civile e dai Regolamenti Comunali, qualora si riscontri un interesse pubblico alla piantumazione, l'Amministrazione Comunale può autorizzare la piantumazione di alberature private a distanze inferiori di quanto previsto dalla proprietà pubblica, sollevando il privato da responsabilità in merito a eventuali futuri danni che l'apparato radicale possa generare alla pavimentazione.
- 7. La deroga di cui al punto precedente è consentita, salve elementi ostativi rilevati dall'Ufficio Ambiente e Verde, per la piantagione di alberature, di ogni grandezza e definite dal Codice Civile di alto fusto, a distanza minima dal confine della proprietà comunale pari a 2 m, stante la frammentazione dei resedi privati e l'indispensabile contributo ambientale fornito dalle alberature urbane, al fine di incrementare le aree alberate.



Articolo 5 – Sostituzione e riduzione alberature private: abbattimenti ordinari, di urgenza, reimpianto

- 1. E' fatto divieto a chiunque di abbattere e/o ridurre il fusto alberi senza la preventiva autorizzazione alla sostituzione dell'Ufficio Ambiente e Verde, se rientranti nelle tipologie indicate dall'art. 1. E' fatto assoluto divieto di far morire alberature mediante intossicazioni volontarie con sostanze nocive.
- 2. L'autorizzazione alla sostituzione e/o riduzione potrà essere concessa nel caso di:
- A) pericoli per l'incolumità dei cittadini connessa con l'alberatura, anche in relazione alla suscettibilità dell'area;
- B) rischi di danni strutturali e/o interferenze funzionali ai fabbricati, alle infrastrutture, alle reti di servizi oggettivamente documentati, e con dimostrazione di impossibilità economico-esecutiva di interventi diversi dall'abbattimento: a seconda dei casi potrà essere richiesta documentazione a firma congiunta di tecnici abilitati competenti in campo edilizio e arboricolturale;
- C) presenza di fitopatologie, e compromessa architettura arborea tali da aver compromesso irrimediabilmente la fisiologia e il valore dell'alberatura;
- D) interventi di riqualificazione ambientale delle aree a verde e/o alberate con sole opere a verde;
- E) alberature morte.
- 3. La richiesta di autorizzazione alla sostituzione dovrà essere presentata mediante modulistica di richiesta appositamente predisposto dal competente ufficio comunale in relazione alle casistiche indicate al comma 2, e allegando sempre la seguente documentazione a firma di tecnico abilitato e con competenze in fitoiatria arborea (ad es.: Dottore Agronomo Forestale, ecc....):
- comma 2.A): documento di "Valutazione Rischio Arboreo";
- comma 2.B): documento di "Valutazione Rischio Arboreo" correlato a dimostrazione di impossibilità economico-esecutiva di interventi diversi dall'abbattimento;
- comma 2.C): documento di "Valutazione Rischio Arboreo" correlato alla dimostrazione della criticità fisiologica;
- comma 2.D): Progetto delle opere a verde redatto secondo le indicazioni previste da art. 12, che palesi l'incremento positivo delle caratteristiche ambientali perseguite con l'intervento (es. rinnovo alberate senescenti o compromesse, incremento ombreggiatura estiva, riqualificazione del suolo, incremento trattenuta polveri sottili, sfruttamento esposizione solare, incremento ombreggiatura su suolo pubblico ecc);
- comma 2.E): sola documentazione fotografica esaustiva del contesto paesaggistico e della specifica alberatura.
- 4. Agli elaborati del comma 3, si aggiungeranno quelli connessi con eventuali specifici vincoli insistenti sull'area (ad es. vincolo paesaggistico, ecc...).



- 5. La V.R.A. dovrà avere tutti i contenuti minimi indicati nell'allegato A, che saranno poi oggetto di verifica da parte dell'Ufficio Ambiente e Verde, il quale potrà richiedere le integrazioni e gli approfondimenti ritenuti utili a proprio insindacabile giudizio (ad es.: prove con strumentazioni particolari, esecuzione di saggi e ispezioni, dimostrazioni grafico-numeriche di criticità, ecc....) per valutare il rilascio o meno dell'autorizzazione.
- 6. Dal ricevimento della richiesta di abbattimento l'Ufficio Ambiente e Verde procede entro 30 giorni come segue:
- in caso di accertato rischio arboreo che genera pericolo per la pubblica e privata incolumità e/o ricorso di condizioni favorevoli all'abbattimento, al rilascio dell'autorizzazione;
- in caso di non riscontro di rischio arboreo che genera pericolo per la pubblica e privata incolumità procede con il diniego nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, indicando anche eventuali misure da mettere in atto per la gestione dell'alberatura (es. monitoraggi, consolidamenti, potature ecc).
- I tempi del procedimento decorrono nuovamente dalla data di presentazione di eventuali integrazioni, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
- 7. Qualora si verificassero <u>situazioni di grave e imminente pericolo</u> per la pubblica e/o privata incolumità legate alle alberature, sarà onere e cura del proprietario mettere in atto senza indugi quanto necessario a rimuovere il pericolo stesso dandone contestuale comunicazione scritta all'Ufficio Ambiente e Verde e all'Ufficio Polizia Municipale, anche attraverso la posta elettronica certificata del Comune.

Entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione dovrà essere presentata domanda di abbattimento per regolarizzazione della posizione con la procedura prevista al comma 3 e seguenti.

La parte di alberatura che ha motivato l'abbattimento di urgenza dovrà essere lasciata sul posto per almeno 30 giorni naturali e consecutivi, al fine di dare possibilità all'Ufficio Ambiente e Verde, qualora lo reputi necessario, di verificare la sussistenza dei motivi che hanno generato l'abbattimento. In caso non sia riscontrata la sussistenza delle cause dell'abbattimento si procederà con l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per gli abbattimenti non autorizzati.

8. Al fine di mantenere il patrimonio arboreo privato inalterato gli alberi abbattuti devono essere sostituiti con pari numero di alberi aventi uguale classe di grandezza secondo quanto indicato. Il richiedente potrà indicare (a parità di classe di grandezza) nella richiesta la nuova alberatura che desidera piantare. Le nuove alberature potranno essere ubicate in qualsiasi posizione del resede, salvo motivate indicazioni dell'Uff. Ambiente e Verde e/o della Commissione del Paesaggio e/o delle NTA del regolamento Urbanistico.

Nel caso di impossibilità di natura tecnica (da documentare) a ripiantare pari numero di alberi sarà concessa, a giudizio dell'Ufficio Ambiente e Verde, la possibilità di piantare un numero diverso di alberature.

Non sono considerate cause ostative alla piantagione:



- la presenza di arbusti e/o siepi da ricollocare e/o rimuovere;
- la presenza di pavimentazioni da rimuovere nel resede, e prive di caratteristiche strutturali;
- la distanza inferiore ai tre metri nel solo caso di confine con proprietà pubblica, previa autorizzazione;
- la tipologia di albero indicata dall'Ufficio Ambiente e Verde e/o dalla Commissione del Paesaggio.
- 9. Qualora risulti accertata l'impossibilità di natura tecnica a ripiantare pari numero di alberi si potrà procedere, previa specifica indicazione dell'Uff. Ambiente e Verde in merito a classe di grandezza e tipologia, alla piantagione degli stessi in aree pubbliche (prioritariamente limitrofa al sito di abbattimento) a condizione che le alberature siano fornite in vaso entro 30 gg dalla comunicazione di abbattimento.
- 10. Dalla data di ritiro dell'autorizzazione il proprietario deve procedere entro e non oltre 20 giorni naturali e consecutivi (o se inferiore entro la data contenuta nella valutazione del rischio arboreo) all'esecuzione dell'abbattimento con imprese e/o professionisti specializzati nel settore. Il richiedente può procedere autonomamente all'abbattimento e ripiantagione, solo se l'intervento rientra nei limiti operativi previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza.
- 11. Entro un anno dalla data di ritiro dell'autorizzazione il proprietario deve procedere alla piantagione dell'alberatura/e sostitutive.
- 12. Entro un anno dalla data di ritiro dell'autorizzazione il proprietario deve dare comunicazione per via telematica all'Ufficio Ambiente e Verde attestante:
- la data in cui si è eseguito l'abbattimento;
- la data della piantagione corredata di attestante documentazione fotografica, ovvero la richiesta motivata di concordare una specifica tempistica.
- 13. Non sono soggetti ad autorizzazione le sostituzioni e/o abbattimenti:
- facenti parte di progetti approvati dall'Amministrazione Comunale;
- previste all'interno di progetti edilizi, aventi parere favorevole dell'Uff. Ambiente e Verde;
- ordinati da sentenze giudiziarie, che potranno essere eseguiti senza specifica autorizzazione comunale.
- inerenti alberature che ricadono in zona soggetta ai vincoli di tutela dei beni culturali D.Lgs n.42/2004 parte seconda, aventi parere favorevole e/o nulla-osta rilasciato dal competente ufficio della Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici.
- 14. I dati inerenti alle alberature private sostituite mediante abbattimento e ripiantagione sono inseriti nel "Bilancio Arboreo Annuale" previsto dalla "Carta Servizi Verde Pubblico" definita all'art. 10.

Articolo 6 – Sostituzione alberature pubbliche: abbattimenti ordinari e di urgenza

- 1. Gli abbattimenti delle alberature pubbliche di qualsiasi ordine di grandezza possono essere eseguiti solo dal personale del Uff. Ambiente e Verde o da soggetti da questi incaricati, salvo quanto segue:
- interventi dei VV.F. e/o Protezione Civile;



- interventi di altri Enti pubblici (come Consorzi di Bonifica, Città Metropolitana, Regione, ecc...) connessi con la manutenzione o gestione di aree demaniali e non affidate in forza di legge o mediante atto pubblico;
- interventi previsti all'interno di progetti edilizi o urbanistici aventi preventivo parere favorevole dell'Uff. Ambiente e Verde.
- 2. Gli abbattimenti dei soli alberi di 1° e 2° grandezza di proprietà pubblica sono disposti dall'Ufficio Ambiente e Verde previa stesura di valutazione controfirmata dal dirigente del settore, salvo i casi di presumibile pericolo per la pubblica incolumità in cui la stessa sarà eseguita successivamente.
- 3. Gli abbattimenti di alberature pubbliche sono disposti per le seguenti cause:
- A) pericoli per l'incolumità dei cittadini connessa con l'alberatura, anche in relazione alla suscettibilità dell'area (come indicato nel Regolamento del Verde Urbano);
- B) rischi di danni strutturali e/o interferenze funzionali ai fabbricati, alle infrastrutture, alle reti di servizi oggettivamente documentati, e con dimostrazione di impossibilità economico-esecutiva di interventi diversi dall'abbattimento:
- C) presenza di fitopatologie, e compromessa architettura arborea tali da aver compromesso irrimediabilmente la fisiologia e il valore dell'alberatura;
- D) interventi di nuova realizzazione, e ristrutturazione complessiva delle aree a verde e/o delle alberate;
- E) puntuali esigenze gestionali e progettuali dell'Ufficio Ambiente e Verde, e/o di progetti approvati dall'Amministrazione Comunale (in seguito anche A.C.).
- 4. Prima di eseguire l'abbattimento di alberature pubbliche, qualora l'Ufficio Ambiente e Verde ritenga che l'intervento possa risultare di forte impatto per la cittadinanza (es. abbattimento di filari, piante di notevole pregio ecc), affiggerà sulle stesse, almeno 7 giorni prima, una cartellonistica che avvisa la cittadinanza e illustra sinteticamente i motivi. Fanno eccezione le situazioni di imminente pericolo per la pubblica incolumità, e quelle ritenute con carattere di urgenza.
- 5. Ogni anno il Comune procede a rinnovare e/o integrare il patrimonio arboreo pubblico mediante la piantagione di un numero di alberi pari almeno all'uno percento (1%) del totale degli alberi pubblici o al numero degli alberi abbattuti nell'anno precedente qualora sia maggiore dell'1% anzidetto;
- 6. Si può derogare alle indicazioni del comma 5, previa motivata descrizione degli obiettivi e/o criticità da affrontare, e delle scelte che impongono una diversa strategia di piantagione (es. tipologie di suolo, problematiche fitopatologiche, danni da eventi meteo, riqualificazione arborea resedi scolastici, alberate stradali ecc).
- 7. I nuovi impianti di alberature pubbliche dovranno attuare le seguenti indicazioni:
- preliminare verifica composizione del suolo mediante saggi ispettivi (piccolo scavo, carotaggio ecc);
- preliminare verifica condizioni di luce (piena luce, luce temporanea acuta, mezzombra, ombra ecc);
- preliminare verifica volume di sviluppo (e connessa ipotesi gestione forma: obbligata ecc);



- identificazione dell'alberatura con morfo-fisiologia adatta al contesto;
- utilizzo di alberature di piccola dimensione (circonferenza 18/20 cm, max 20/25 cm) e di caratteristiche qualitative come indicate nel presente Regolamento Verde Urbano;
- realizzazione di idonea buca di caratteristiche dimensionali e qualitative come indicate nel presente Regolamento Verde Urbano;
- realizzazione impianto d'irrigazione o inserimento nell'elenco annaffiature del Servizio Giardinieri;
- 8. In caso di tollerabile disagio connesso con rialzamenti della pavimentazione ad opera dell'apparato radicale e/o di presenza esterna al suolo dello stesso, onde evitare prioritariamente il taglio della radice, si potrà procedere in ordine crescente di disagio rilevato, come segue:
- colorazione dell'ostacolo radicale al fine di renderlo maggiormente visibile e non insidioso;
- risagomatura della pavimentazione al fine di non renderla insidiosa;
- installazione segnaletica di avviso della criticità e/o interdizione della porzione interessata.

Qualora non fosse possibile nessuno dei tre interventi sopra descritti si valuterà la specifica situazione ai fine della sostituzione dell'alberatura o del taglio della radice.

- 9. In caso di alberatura necessitante di un periodo con specifico monitoraggio per valutare la necessità di abbattimento o altro intervento arboricolturale si deve procedere con:
- doppia nastratura del fusto;
- apposizione di un cartello che segnala il monitoraggio in corso e invita a prestare attenzione.

Articolo 7 – Potature

- 1. Le potature delle alberature pubbliche di qualsiasi ordine di grandezza sono eseguite solo dall'Ufficio Ambiente e Verde e dal Servizio Giardinieri del Comune, o da soggetti da questi incaricati.
- 2. Le potature su alberature pubbliche e private devono essere eseguite fuori dal periodo di nidificazione dei volatili, fatto salvo la preliminare ispezione che attesti l'assenza di nidificazioni in chioma o motivazioni di urgenza.
- 3. L'Amministrazione Comunale riconosce l'importanza della corretta esecuzione delle potature ai fini del sano sviluppo e mantenimento del patrimonio arboreo urbano pubblico e privato, e tal fine promuove le modalità di potatura indicate nell' "Allegato B" del regolamento per quanto attiene alle operazioni su alberature private e pubbliche, ponendole obbligatorie solo per quest'ultime.
- 4. Pur lasciando di libera esecuzione le potature private, l'Amministrazione Comunale procede nel diffondere una corretta cultura arboricolturale attraverso l'azione dei propri uffici e l'informazione ai privati.

Articolo 8 – Gestione alberature nei cantieri



- 1. Nelle aree di cantiere edile e/o stradale di qualsiasi tipo e durata è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento, ovvero qualsiasi attività che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità delle alberature.
- 2. Sono vietati nelle aree sottostanti e circostanti identificate come la ZPA (vedi articolo 7) o sulle piante stesse:
- a) il versamento o spargimento di qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica, quali ad esempio sali, acidi, olii, carburanti, vernici, ecc., nonché il deposito di fusti o bidoni di prodotti chimici;
- b) la combustione di sostanze di qualsiasi natura;
- c) l'impermeabilizzazione del terreno con materiali di qualsiasi natura;
- d) i lavori di scavo con mezzi meccanici nelle aree di pertinenza (vedi articolo 7) degli alberi al fine di tutelare l'integrità degli apparati radicali; in tali zone sono permessi gli scavi a mano o con aspiratore a risucchio o con getto ad aria compressa, a condizione di non danneggiare le radici, il colletto ed il fusto delle piante. In tale situazione le radici andranno poste in evidenza per evitarne il danneggiamento e qualora sia necessaria la loro rimozione questa dovrà essere effettuata con cesoie e motoseghe con taglio netto, su cui apporre idoneo disinfettante e cicatrizzante;
- e) causare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta;
- f) l'affissione diretta con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale inestensibile di cartelli, manifesti e simili;
- g) il riporto ovvero l'asporto di terreno o di qualsiasi altro materiale nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali, l'interramento di inerti o di materiali di altra natura, qualsiasi variazione del piano di campagna originario;
- h) il deposito di materiale di costruzione e lavorazione di qualsiasi genere nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali.
- 3. Gli alberi presenti nei cantieri devono essere obbligatoriamente protetti a cura e spese del conduttore del cantiere stesso. La protezione deve essere realizzata con una solida recinzione che consenta di evitare danni al fusto, alla chioma ed all'apparato radicale

Nel caso risulti impossibile recintare il cantiere, per i singoli alberi la protezione dovrà interessare il fusto fin dal colletto attraverso l'impiego di tavole in legno o in altro idoneo materiale dello spessore minimo di 2 cm, poste intorno al tronco a formare una gabbia sull'intera circonferenza previa interposizione di una fascia protettiva di materiali cuscinetto (pneumatici o altro materiale).

In caso di necessità deve essere protetta anche la chioma dell'albero, in particolare qualora nel cantiere si utilizzino macchine con bracci mobili in elevazione. I sistemi di protezione dovranno essere rimossi al termine dei lavori.

4. E' vietato utilizzare aree a bosco urbano, a parco, a giardino, ad aiuola, nonché le aree di pertinenza degli alberi per depositi anche temporanei di materiale afferente il cantiere.



In caso di imprescindibilità legata a fattori logistici o altro, occorre richiedere specifica autorizzazione all'Ufficio Ambiente e Verde che indicherà per iscritto le modalità di deposito dei materiali nell'ambito del cantiere stesso previo parere vincolante. Per interventi pubblici l'autorizzazione è contenuta nell'approvazione del progetto da parte del Dirigente del Settore competente.

Nelle aree di pertinenza degli alberi è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante. Può essere tollerato solo un parziale interramento massimo di 10 cm con materiale altamente arido e lapideo. Sono vietati inoltre l'asporto di terriccio e gli spargimenti di acque di lavaggio di betoniere.

5. In corrispondenza dell'apparato radicale delle piante, identificato come la A.P.A. (vedi articolo 7), è vietato il transito di mezzi, fatta eccezione per i casi in cui vi sia una superficie pavimentata in prossimità dell'apparato radicale stesso.

Il costipamento e la vibratura sono vietati nelle aree di pertinenza degli alberi identificate come A.P.A. .

Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, su prescrizione e autorizzazione scritta dell'Uff. Ambiente e Verde la superficie di terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale arido drenante dello spessore minimo di 20 cm, sul quale devono essere poste tavole di legno, metalliche o plastiche.

Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie con lavorazioni manuali nelle aree di pertinenza o secondo le prescrizioni inizialmente date.

6. Rappresentazione grafica esplicativa e integrativa del presente articolo è demandata all'allegato C del regolamento dove sono riportati gli schemi per la tutela degli alberi nelle aree di cantiere.

Articolo 9 - Promozione arboricolturale

- 1. L'Amministrazione Comunale festeggia la Giornata Nazionale dell'Albero, il 21 novembre, mediante la piantagione di nuove alberature per i nuovi nati, secondo le indicazioni della Delibera di Giunta Comunale N° 229/2014.
- 2. L'Ufficio Ambiente e Verde promuove e supporta, nei limiti delle risorse assegnate, ogni attività di ricerca, didattica e comunicativa tesa a diffondere la conoscenza e il rispetto dell' "albero".

TITOLO III: MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE

Articolo 10 - Manutenzione e gestione verde pubblico - Carta del Servizio Verde Pubblico

1. L'Amministrazione Comunale attua la progettazione, la gestione e la manutenzione del proprio verde pubblico urbano mediante l'Ufficio Ambiente e Verde, che include e dirige il Servizio Giardinieri.



- 2. L'Amministrazione Comunale approva, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, la "Carta del Servizio Verde Pubblico" con la quale da riscontro ai cittadini dell'operato manutentivo sul verde pubblico, e fornisce i riferimenti operativi principali per l'azione dell'Ufficio Ambiente e Verde e del Servizio Giardinieri, prevedendo al suo interno:
- Principi generali
- Competenze Ufficio Ambiente Parchi Verde e Servizio Giardinieri
- Principali indicazioni sull'attività del Servizio Giardinieri
- Controllo periodico alberature pubbliche
- Controllo periodico attrezzature ludiche e arredo urbano
- Azioni di contrasto fitosanitario secondo principi di "Lotta Integrata"
- Gestione alberature pubbliche: abbattimenti, reimpianti, potature
- Gestione di eventi meteo straordinari e interazioni con Protezione Civile
- Indicatori del bilancio arboreo annuale
- Indicatori utilizzo risorse per il verde pubblico
- 3. La "Carta del Servizio Verde Pubblico" viene aggiornata periodicamente e comunque almeno ogni due anni al fine di rimanere operativamente adatta al contesto rappresentato da risorse umane ed economiche, evoluzione tecnologica, dinamiche ecologiche ed evoluzione dei luoghi.

Articolo 11 - Manutenzione verde privato

1. Al fine di garantire il decoro e la salubrità dell'ambiente, di prevenire maleodoranze e infestazioni animali, e per contrastare la diffusione degli incendi, è fatto obbligo ai rispettivi conduttori, amministratori o proprietari di terreni ed aree a verde o luoghi di uso comune di pertinenza dei fabbricati posti all'interno dei centri abitati, di provvedere all'eliminazione della vegetazione infestante almeno 2 volte l'anno, effettuando idonei interventi entro il 30 giugno ed entro il 30 settembre.

Gli stessi dovranno provvedere a conservarli costantemente liberi da materiali abbandonati anche da terzi.

- 2. E' fatto obbligo ai rispettivi conduttori, amministratori o proprietari di terreni ed aree a verde o luoghi di uso comune di pertinenza dei fabbricati posti al di fuori del centro abitato e aventi il fronte sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, di provvedere:
- al mantenimento delle alberature in condizioni di ipotizzabile sicurezza, e di non ostacolo fisico alla circolazione e alla segnaletica stradale;
- all'eliminazione della vegetazione infestante almeno 2 volte l'anno, il 30 giugno ed entro il 30 settembre, su una fascia della profondità di almeno m 10 dal bordo strada.

Gli stessi dovranno provvedere a conservare le aree di cui sopra costantemente liberi da materiali abbandonati anche da terzi.



- 3. È vietato incendiare e/o diserbare chimicamente la vegetazione spontanea sulle sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi e le aree incolte in genere.
- 4. Nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua fiancheggianti le strade, è fatto obbligo ai frontisti privati di provvedere allo sfalcio della vegetazione erbacea spontanea almeno 2 volte l'anno, entro il 30 giugno ed entro il 30 settembre, al fine di mantenere l'efficienza idraulica atta a garantire il regolare deflusso delle acque. I rifiuti derivanti dallo sfalcio dovranno essere avviati alla raccolta differenziata dei rifiuti. È vietato l'abbandono dei rifiuti, anche vegetali, nell'alveo o sulle sponde dei fossi e canali.
- 5. È fatto obbligo alle ditte esecutrici di opere ed interventi relativi ad infrastrutture pubbliche, oppure opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di mantenere l'area di cantiere in condizioni consone al decoro urbano, attuando sfalci periodici entro il 30 giugno ed entro il 30 settembre, ed effettuando la pulizia dell'area di cantiere fino al momento dell'effettivo passaggio di proprietà dell'area medesima al Comune.

TITOLO IV: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVE AREE VERDE URBANO

Articolo 12 - Parere Ufficio Ambiente e Verde e contenuti progetti opere a verde pubblico

- 1. I progetti inerenti aree a verde pubblico di qualsiasi tipo (parchi, giardini, aiuole, alberate, ecc....) esistenti o da realizzare sono soggetti ad ottenere preventivo parere favorevole dall'Ufficio Ambiente e Verde, al fine di garantire la corretta gestione e manutenzione del verde pubblico inclusi gli aspetti di sostenibilità economica e di sicurezza.
- 2. Il parere di cui al punto precedente deve essere ottenuto anche in caso di occupazioni, alterazioni temporanee e scavi su aree a verde pubblico. Qualora sia prevista esecuzione di scavi all'interno dell' area di pertinenza delle alberature (A.P.A.) come descritto all'art. 4 dovrà essere compilato il report riportato nell'allegato C.
- 3. Gli elaborati progettuali necessari per la presentazione della richiesta del parere di cui al comma 1 dovranno essere singoli e distinti dagli altri documenti ed avere i seguenti contenuti minimi:
- a) relazione tecnica: che descriva compiutamente l'intervento nel suo insieme, le scelte progettuali e le specifiche tecnico-agronomiche che s'intendono adottare. In particolare, devono essere chiaramente individuati lo stato di fatto (inquadramento paesaggistico e descrizione dello stato di fatto con relativa planimetria), l'analisi fisico chimica del terreno per profondità di 1 m (in merito a granulometria, ph, CSC, salinità, presenza di sostanza organica) le servitù aeree e sotterranee, la valutazione delle eventuali preesistenze arboree, i soggetti arborei eventualmente da sottoporre a trapianto meccanizzato, tutti i particolari e gli obiettivi progettuali delle opere sia di demolizione che di costruzione. La relazione dovrà



essere corredata di documentazione fotografica che certifichi sia lo stato di fatto delle aree che le eventuali preesistenze arboree presenti;

- <u>b)</u> capitolato tecnico: occorre prevedere l'utilizzo delle indicazioni progettuali ed esecutive (fornitura compresa) presenti nel regolamento ed eventualmente integrando per le parti mancanti con elementi condivisi dall'uff. Ambiente e Verde;
- c) computo metrico estimativo: delle opere, dei noli e delle forniture previste per dare finito l'intervento facente riferimento a prezzari ufficiali o altro come previsto dal Codice dei Contratti D.Lgs n° 50/2016 smi.;
- <u>d) tavole di progetto:</u> Oltre a quanto previsto in merito ai contenuti della progettazione dal D.Lgs n° 50/2016 smi., gli elaborati saranno redatti nelle scale più opportune per illustrare al meglio sia le opere nel loro complesso (l'inserimento del progetto nel sistema del verde urbano esistente) che i particolari costruttivi nonché l'incidenza delle superfici non permeabili previste dal progetto. Nella rappresentazione in pianta, tutti i soggetti arborei presenti o previsti sono necessariamente raffigurati con un cerchio che simula in scala il diametro medio della chioma a maturità;
- e) piano di manutenzione e relativo importo: Oltre a quanto previsto in merito dal D.Lgs n° 50/2016 smi , l'elaborato deve essere uniformato alla tipologia gestionale indicata dall'Uff. Ambiente e Verde, comprensivo della quantificazione economica riferita al singolo anno di gestione e/o al programma gestionale per arrivare a regime manutentivo ordinario.

Articolo 13 - Elementi vegetali per nuove realizzazioni verde pubblico

- 1. Ogni specie di pianta potrà essere utilizzata, salvo quanto indicato ai successivi commi 2 e 3, purchè siano preventivamente valutate le sue caratteristiche e la compatibilità con quelle del contesto urbano cittadino in cui viene inserita, come meglio descritto dall'art.14, stante la necessità di sfruttare tutte le potenzialità che il mondo vegetale offre per contrastare lo stress delle piante determinato dall'ambiente urbanizzato.
- 2. Risultano da non utilizzare le sole specie di seguito descritte:
- Ailanthus spp:
- Robinia pseudoacacia;
- 3. In relazione alle piante definite potenzialmente velenose e/o allergeniche, stante le numerose variabili biotiche e non del tema, ogni soluzione progettuale dovrà essere preceduta da una valutazione del contesto e della sua fruizione al fine di identificare gli elementi vegetali più adatti.

Articolo 14 - Principali criteri progettuali ed esecutivi per nuove aree verde pubblico

1. I criteri progettuali elencati ai commi successivi hanno lo scopo di:



- agevolare la gestione del nuovo verde urbano, al fine di consentirne un sano e reale sviluppo compatibile con le risorse disponibili dell'Amministrazione Comunale;
- distribuire una parità qualitativa del verde urbano sulle varie zone del territorio comunale, che agevoli la manutenzione delle stesse;
- identificare visivamente e caratterizzare funzionalmente il verde pubblico al fine di incrementarne visibilità e rispetto.
- 2. Si elencano di seguito le principali indicazioni e criteri, da utilizzare obbligatoriamente qualora nel progetto e/o intervento sia prevista la singola fattispecie:
- Alberature di ogni classe di grandezza: nella scelta progettuale dovranno essere valutati mediante riscontro scritto i seguenti dati:
- a) preliminare verifica composizione del suolo mediante saggi ispettivi (piccolo scavo, carotaggio ecc);
- b) preliminare verifica condizioni di luce (piena luce, luce temporanea acuta, mezzombra, ombra ecc);
- c) preliminare verifica volume di sviluppo (e connessa ipotesi gestione forma: obbligata ecc);
- d) identificazione dell'alberatura con morfo-fisiologia adatta al contesto;
- e) utilizzo di alberature di piccola dimensione: circonferenza 18/20 cm, max 20/25 cm, e di caratteristiche qualitative come indicate nell'allegato D;
- f) realizzazione di idonea buca e riempimento di caratteristiche dimensionali e qualitative come indicate nell'allegato D;
- g) realizzazione impianto d'irrigazione collegato a presa d'acqua attiva, o in alternativa (se possibile) inserimento nell'elenco annaffiature del Servizio Giardinieri:
- h) installazione di protezione del colletto con guaina plastica di altezza minima 30 cm, facente almeno due giri intorno al fusto e opportunamente fermata;
- i) sistema di tutoraggio idoneo in relazione ai riscontri dei punti precedenti;
- Arbusti e rampicanti: nella scelta progettuale dovranno essere valutati mediante riscontro scritto i seguenti dati:
- a) preliminare verifica composizione del suolo mediante saggi ispettivi (piccolo scavo, carotaggio ecc);
- b) preliminare verifica condizioni di luce (piena luce, luce temporanea acuta, mezzombra, ombra ecc);
- c) identificazione dell'arbusto con morfo-fisiologia adatta al contesto, con preferenza su specie ad elevata rusticità, ridotta necessità di acqua, e basso livello manutentivo;
- d) ubicazione delle piante solo in gruppi isolati, o macchia lineare libera su tutti i lati;
- e) realizzazione di idonea buca e riempimento di caratteristiche dimensionali e qualitative come indicate nell'allegato D;
- f) realizzazione impianto d'irrigazione collegato a presa d'acqua attiva;



- g) non prevedere la realizzazione di siepi, salvo specifica indicazione dell'ufficio Ambiente e verde;
- h) rispetto di quanto indicato nei "Criteri Ambientali Minimi" per le opere a verde;
- Suolo oggetto di piantumazione: nella scelta progettuale e nell'esecuzione si dovrà mediante riscontro scritto dare attuazione alle seguenti indicazioni:
- a) preliminare verifica composizione del suolo mediante saggi ispettivi (piccolo scavo, carotaggio ecc);
- b) compatibilmente con le indicazioni progettuali e le caratteristiche chimiche:
 - non prevedere alterazione della naturale quota del terreno e/o eventuale scotico con allontanamento dello stesso;
 - riutilizzare nell'area quanto eventualmente scavato e/o oggetto di scotico;
- c) rimuovere dal terreno i corpi estranei di origine antropica e/o inerti di dimensioni tali da non consentire il normale svolgimento di interventi manutentivi e la fruizione pubblica in sicurezza dell'area;
- d) prevedere sempre, prima di qualsiasi piantagione, lavorazioni del terreno per uno spessore di almeno 20 cm per ottenere il completo sminuzzamento delle zolle e una livellatura uniforme e completa rispetto alle quote stabilite.
- <u>Superfici a prato</u>: nella scelta progettuale dovranno essere valutati mediante riscontro scritto i seguenti dati:
- a) preliminare verifica composizione del suolo mediante saggi ispettivi (piccolo scavo, carotaggio ecc);
- b) preliminare verifica condizioni di luce (piena luce, luce temporanea acuta, mezzombra, ombra ecc);
- c) identificazione della specie e/o miscuglio erbaceo adatto al contesto e alla sua fruizione, con preferenza su specie ad elevata rusticità, ridotta necessità di acqua, basso livello manutentivo;
- d) prevedere l'utilizzo di miscugli di erbacee con percentuale di macroterme maggiore del 70%;
- e) non prevedere singole aree a prato di superficie inferiore a 20 mg;
- f) non prevedere impianti d'irrigazione per le aree a prato, salvo specifica indicazione dell'ufficio Ambiente e verde;
- <u>- Pacciamature</u>: nella scelta progettuale inerente alla piantumazione di alberature e arbusti, o allestimento di fioriere si dovrà prevedere idonea pacciamatura a terra da realizzare mediante:
- a) stesa di telo pacciamante sintetico o TNT di idonea consistenza, fissato nel terreno con picchetti metallici;
- b) stesa sopra il telo di cui al punto a) di materiale sciolto lapideo di media e piccola pezzatura (ghiaia, lapillo vulcanico, ciottoli fiume ecc) o vegetale (scaglie di corteccia ecc);
- c) stesa di mulching, ottenuto dalla triturazione di foglie e rametti;



- Impianto irrigazione: nella scelta progettuale deve essere previsto impianto d'irrigazione "a goccia", collegato con presa di acqua attiva (pozzo, acquedotto nei limiti consentiti dalla L.R., cisterna ecc) ed avente, salvo specifica indicazione dell'Uff. Ambiente e Verde, le seguenti minime caratteristiche:
- a) pozzetti in resina;
- b) programmatore/i a batteria;
- c) elettrovalvole;
- d) minimo due saracinesche con presa d'acqua per irrigazioni a mano;
- e) tubi di adduzione in PEHD inseriti dentro corrugati diamentro minimo 120 mm;
- f) ala gocciolante auto compensante in PE interrata e inserita all'interno di tubi drenanti;
- h) settori divisi per alberi e arbusti.
- Arredo urbano: nella scelta progettuale per la realizzazione di nuove aree a verde attrezzato dovrà essere presente, salvo specifica indicazione dell'Uff. Ambiente e Verde, la seguente dotazione minima di arredi urbani:
- a) n° 2 panchine con schienale;
- b) n° 2 cestini portarifiuti da 30 l
- c) portabiciclette per un totale di 6 posti;
- d) n° 1 cartello sulle norme di utilizzo dell'area;
- e) nº 2 dissuasori pedonali metallici e removibili per ogni accesso all'area
- Attrezzature aree giochi: nella scelta progettuale dovrà essere presente, salvo specifica indicazione dell'Uff. Ambiente e Verde, la seguente dotazione minima di attrezzature ed arredi:
- a) n° 1 altalena ad un posto con sedile a gabbia e pavimentazione antitrauma;
- b) n° 1 altalena ad un posto con sedile a tavoletta e pavimentazione antitrauma;
- c) n° 1 scivolo con idonea pavimentazione antitrauma;
- d) perimetrazione dell'area con recinzioni in plastica riciclata;
- e) nº 1 cartello sulle norme di accesso e utilizzo dell'area.
- f) n° 1 panchina con schienale in posizione idonea per la sicurezza dell'area;
- g) su richiesta dell'Amministrazione Comunale, almeno nº 1 gioco inclusivo per piccoli portatori di disabilità.
- Attrezzature aree cani: nella scelta progettuale dovrà essere presente, salvo specifica indicazione dell'Uff. Ambiente e Verde, la seguente dotazione minima di attrezzature ed arredi:
- a) n° 2 panchine con schienale;
- b) n° 1 cestino portarifiuti da 30 l, e n° 1 cestone portarifiuti da 110 l;



- c) portabiciclette per un totale di 6 posti;
- d) nº 1 cartello sulle norme di accesso e utilizzo dell'area;
- e) perimetrazione dell'area con recinzione metallica di idonea tipologia, dotata di nº 2 accessi minimi;
- f) n° 1 fontanello acqua potabile;
- g) n° 1 attrezzatura metallica per "agility dog", stabilmente fissata al suolo;
- Verde delle aree a parcheggio: nella scelta progettuale oltre a quanto precedentemente indicato dovranno essere presenti, salvo specifica indicazione dell'Uff. Ambiente e Verde, le seguenti caratteristiche:
- a) protezione fusto alberature con parapedonali metallici fissati a terra, oppure cordonato 20 cm fuori terra;
- b) impianto d'irrigazione "a goccia", come indicato dal presente comma;
- c) rispetto di quanto prescritto per l'area di pertinenza delle alberature all'art. 4.
- Pavimentazione aree a verde: nella scelta progettuale dovranno essere presenti oltre agli ovvii requisiti in materia di superamento barriere architettoniche, salvo specifica indicazione dell'Uff. Ambiente e Verde, le seguenti caratteristiche:
- a) almeno un percorso con accesso dalla sede stradale, avente caratteristiche carrabili per la manutenzione dell'area, di larghezza costante pari o maggiore a 2.5 m;
- b) utilizzo di pavimentazioni smontabili e modulari, salvo prevista o accertata assenza di sottoservizi passanti sotto la pavimentazione;
- c) utilizzo per il contenimento laterale delle pavimentazioni di elementi piatti in metallo privi di spigoli vivi e taglienti, opportunamente fissati su sottostante fondazione in calcestruzzo debolmente armato;
- d) almeno n° 2 corrugati diametro 160 mm per passaggio irrigazione fra ognuna delle aree a verde divise da pavimentazione;

Articolo 15 - Opere di Urbanizzazione: Esecuzione, collaudo, manutenzione e garanzie

- 1. L' Impresa esecutrice e/o il soggetto attuatore di opere di urbanizzazione inerenti il verde pubblico, deve eseguire il progetto nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente regolamento. L'Ufficio Ambiente e Verde direttamente e/o con ausilio del collaudatore delle opere a verde esegue l'alta sorveglianza sulle specifiche opere, come prevista dalla vigente normativa.
- 2. L' Impresa esecutrice e/o il soggetto attuatore deve fornire una "garanzia di attecchimento del 100%" per le sole alberature, per un periodo di 24 mesi dal momento della piantagione e comunque fino alla seconda estate dalla prima ripresa vegetativa, senza che si determini ulteriori oneri economici per l'A.C.. a scomputo di quanto dovuto.



- 3. In relazione al comma precedente si specifica quanto segue:
- in caso di sostituzione dell'alberatura, il reimpianto dovrà tempestivamente essere comunicato all'Amministrazione da parte dell'impresa esecutrice e/o del soggetto attuatore, ed il periodo di assistenza di cui al precedente punto decorrerà dalla data di nuovo impianto;
- al termine del suddetto periodo di assistenza un Dottore Agronomo Forestale scelto e incaricato dall'Amministrazione Comunale stilerà opportuna relazione di corretta fornitura, regolare esecuzione dell'impianto e di buono stato vegetativo della pianta: qualora a parere del suddetto agronomo la pianta necessitasse di subire rettifiche nell'impianto od eventualmente essere reimpiantata, tale onere spetterà alla ditta e/o soggetto attuatore, e nel caso di reimpianto o rettifiche, decorreranno nuovamente i 24 mesi di assistenza dal momento della piantagione e comunque dopo la seconda estate dalla prima ripresa vegetativa;
- 4. La polizza fideiussoria sull'importo complessivo del materiale vegetale è ricompresa all'interno della più generale fideiussione del progetto di opere di urbanizzazione. La specifica parte di fideiussione a garanzia dell'importo complessivo delle alberature verrà svincolata soltanto dopo l'esito positivo del collaudo.
- 5. Il rilascio del certificato di collaudo tecnico amministrativo delle opere di urbanizzazione è subordinato al preventivo collaudo favorevole delle opere a verde e alla positiva verifica da parte dell'Ufficio Ambiente e Verde all'idoneità sostanziale dell'area per la manutenzione.
- 6. La manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione a verde, compreso sistema irrigazione se presente, è in carico al soggetto esecutore fino alla data di approvazione del collaudo tecnico-amministrativo e comunque fino al mese di gennaio successivo alla conclusione del periodo manutentivo, salvo diversa pattuizione di una maggior durata contenuta nella Convenzione delle opere di urbanizzazione. A tale scopo il soggetto attuatore fornirà prima dell'avvio manutentivo quanto segue:
- piano della manutenzione con quantificazione economica, precedentemente approvato dall'Ufficio Ambiente e Verde, che dovrà attuare per i successivi 24 mesi, e comunque fino al mese di gennaio successivo alla conclusione del periodo manutentivo;
- polizza fideiussoria di importo pari a quanto computato nel piano di manutenzione, a copertura di eventuali inadempienze manutentive;
- 7. Durante il periodo di cui al comma 5, il soggetto attuatore è responsabile delle attività manutentive e di sicurezza dell'area e, a tal fine, installa un numero idoneo di cartelli di dimensione non inferiore a 100x100 cm) su supporto durevole da concordare con l'Ufficio Ambiente e Verde, per fornire informazioni ai cittadini/utenti relative ai servizi manutentivi con indicazione dei recapiti utili.
- 8. Sono esclusi dagli oneri manutentivi i danneggiamenti e/o vandalismi ad opera di terzi ignoti, successivamente all'apertura al pubblico dell'area.



TITOLO V: NORME DI COMPORTAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE AREE VERDI APERTE AL PUBBLICO

Articolo 16 – Norme di comportamento generali nelle aree a verde urbano.

- 1. All'interno delle aree a verde urbano, con esclusione dei resedi scolastici, caratterizzate dalla variabile dinamica della componente biotica (suolo, vegetazione, microfauna, ecc...) e abiotica (attrezzature ludiche, arredi urbani, ecc....) è obbligatorio per la popolazione tenere una condotta attiva dal punto di vista della sicurezza e della sua verifica.
- 2. In caso di criticità o potenziale pericolo connesso con lo stato manutentivo dell'area riscontrato dal cittadino, lo stesso deve astenersi dall'utilizzo della specifica zona e/o attrezzatura con criticità e avvertire l'Ufficio Ambiente e Verde affinchè provveda in merito secondo quanto indicato dal Titolo 3 del regolamento.
- 3. All'interno delle aree a verde urbano (parchi, giardini, zone verdi all'interno di piazze, aiuole stradali ecc), con la sola esclusione dei resedi scolastici, <u>è vietato:</u>
- Adottare comportanti e/o attività che costituiscano un pericolo per la sicurezza, che ostacolino lo svago e/o che impediscano la normale fruizione a chiunque utilizzi le aree a verde pubblico.
- L'utilizzo esclusivo dell'area o porzioni della stessa fuori dei casi previsti all'art. 19 e/o non regolarmente autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
- Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo alberi e arbusti o parte di essi, nonché danneggiare i prati, attaccare e/o appendere qualsiasi cosa sui rami salvo N.O. Uff. A.V.;
- Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale di terreno, minerali e reperti archeologici; la raccolta di frutti (pigne, olive ecc.) può essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale e gli eventuali proventi saranno interamente utilizzati per la manutenzione del verde pubblico.
- La messa a dimora di piante non regolarmente autorizzate.
- L'abbandono di animali.
- Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi, ad eccezione di azioni regolarmente autorizzate per fini igienico sanitari.
- Provocare danni a strutture e infrastrutture, e nello specifico imbrattare, deturpare, rimuovere, rendere inutilizzati la segnaletica, gli arredi, i manufatti presenti negli spazi verdi.
- Inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua.
- Gettare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori o abbandonare rifiuti di qualsiasi genere e segnatamente siringhe o oggetti taglienti che possono provocare infezione.
- L'uso, la sosta, l'introduzione di qualsiasi mezzo a motore non autorizzato dal competente ufficio.



- Lo spreco dell'acqua, il servirsene per il lavaggio di autoveicoli o quant'altro, il danneggiamento delle fontane nonché il gettare nelle medesime e nei laghetti oggetti solidi o liquidi.
- L'accampamento di roulotte, attendamenti e il campeggio in genere.
- Anticipare o protrarre la presenza nell'area verde oltre gli orari di apertura e chiusura ove stabilito e indicato.
- Usare impropriamente, ove presenti, le strutture ludiche, adibire le panchine a giaciglio o salire su di esse con i piedi, usare i giochi per l'infanzia avendo superato il 15° anno di età o avendo un'età diversa da guella indicata sul gioco, se presente.
- Accendere fuochi se non sono presenti apposite strutture; l'installazione di attrezzature per grigliate e colazioni all'aperto (barbecue) può avvenire solo nelle apposite aree attrezzate; la segnalazione di eventuali focolai di incendio è obbligatoria.
- Soddisfare le necessità fisiologiche al di fuori delle strutture a ciò adibite.
- Occupare in qualsiasi modo il suolo o svolgere qualsiasi attività commerciale, incluso l'apposizione di tabelloni o cartellonistica di vario genere, senza l'acquisizione di autorizzazione o nulla osta dell'Amministrazione Comunale
- Permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone; a tale scopo i cani devono essere condotti al guinzaglio e muniti di museruola;
- Permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini; il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide, e pulire l'imbrattamento di quelle liquide;
- non allontanare immediatamente e senza indugio il cane nel caso sia manifestato da terzi la volontà di non avere vicino l'animale al possessore del cane;
- È vietato il gioco del pallone al di fuori delle aree appositamente adibite e/o indicate.
- Introdurre animali liberi ed in particolare cani privi di guinzaglio e museruola.
- 4. All'interno delle aree a verde urbano (parchi, giardini, zone verdi all'interno di piazze ecc), con la sola esclusione dei resedi scolastici è consentito:
- L'ingresso dei mezzi a motore destinato al soccorso, di servizio, e di motocarrozzette per il trasporto di portatori di handicap.
- L'accesso alle biciclette condotte normalmente a velocità moderata solo su appositi percorsi (percorsi
 ciclopedonali in attraversamento di spazi verdi) e con l'obbligo di precedenza ai pedoni; qualora
 sussista condizioni di affollamento e presenza di bambini sui percorsi pavimentati, le biciclette devono
 essere condotte rigorosamente a mano.
- L'accesso ai monopattini, altri mezzi non motorizzati, e mezzi trainati da animali nei soli parchi, che possono circolare a passo d'uomo esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta siti all'interno degli spazi verdi e previa raccolta di eventuali escrementi.



- Lo svolgimento di manifestazioni sportive, spettacoli, feste private, riunioni pubbliche regolarmente autorizzate dall'ufficio comunale competente, previo parere dell'Ufficio Ambiente e Verde;
- Tutte le attività consentite all'interno degli spazi verdi si possono svolgere ma nel rispetto dell'emissione di suoni che devono avere intensità non superiore a quella stabilita dalle norme generali e specifiche in materia a cui si rinvia (rif. piano di classificazione acustica, Del. Consiglio Comunale 164 del 30/12/2004).
- 5. All'interno dei resedi scolastici, le attività e i comportamenti vietati/ammessi sono di competenza del responsabile della struttura scolastica, con la sola esclusione di attuare quanto connesso con la manutenzione dell'area e la gestione del rischio arboreo in modo condiviso con l'Ufficio Ambiente e Verde.

Articolo 17 - Aree gioco per bambini

- 1. I bambini all'interno delle aree gioco sono sotto la continua custodia e responsabilità del genitore e/o della persona che li accompagna, che deve vigilare sulla loro condotta e sicurezza.
- 2. In caso di criticità o pericolo connesso con lo stato manutentivo del gioco riscontrato dal genitore e/o accompagnatore del bambino, lo stesso deve impedirne l'utilizzo al bambino e avvertire l'Uff. Ambiente e Verde affinchè provveda in merito.
- 3. Le attrezzature ludiche e le aree devono essere usate in modo civile, senza danneggiarle, e condividendole con tutti i fruitori dell'area in modo civile e con buon senso.
- 4. L'utilizzo delle attrezzature ludiche è riservato ai bambini di età inferiore ai 15 anni o all'età indicata sul gioco, se presente.
- 5. Le aree gioco per bambini, recintate e non, sono vietate all'accesso degli animali anche se condotti a guinzaglio, museruola o simili, salvo caniguida per ipovedenti.
- 6. Il possessore del cane che, per negligenza o distrazione, non impedisce al proprio cane l'accesso nell'area gioco deve recuperarlo immediatamente e allontanarlo dall'area;
- 7. All'interno delle aree gioco per bambini è vietato l'utilizzo del pallone, di biciclette per grandi o piccoli, di skateboard, e di oggetti da lancio in genere (es. freesbe, frecce gioco ecc).
- 8. L'Amministrazione Comunale promuove all'interno di almeno un giardino per ogni macrozona del territorio (ex quartieri) l'installazione di almeno un gioco inclusivo per garantire ad ogni piccolo portatore di disabilità il proprio diritto all'attività ludica.
- 9. Quanto indicato al comma precedente può essere realizzato anche mediante la rimozione e/o ricollocazione di attrezzature ludiche già installate.

Articolo 18 - Aree per cani



- 1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambatura è riservato esclusivamente a proprietario/detentore/conduttore e ai loro cani. E' vietato l'accesso ai cani non identificati ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina.
- 2. Al proprietario/detentore/conduttore dei cani in possesso del patentino di cui al c. 5 art. 1 ordinanza Ministeriale 06.08.2013, e s.m.i. è fatto obbligo di esibirlo a richiesta dell'autorità.
- 3. I cani, devono essere condotti esclusivamente da persone idonee sia ai sensi dell'art. 4 Ordinanza Ministeriale 06.08.2013 s.m.i., sia per condizioni psico-fisiche che devono essere tali da consentire di trattenere validamente l'animale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
- 4. I proprietari/detentori/conduttori hanno l'obbligo di introdurre i cani al guinzaglio sino all'interno delle aree di sgambatura e liberarli solo dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza e/o opportunità.
- 5. Ai proprietario/detentore/conduttore di cani è fatto obbligo, entrando ed uscendo dalle aree di sgambatura, di chiudere tempestivamente, al loro passaggio, i cancelli.
- 6. I proprietario/detentore/conduttore per accedere all'area di sgambatura, devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola per trattenere i loro animali, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.
- 7. I proprietari/detentori/conduttori devono entrare nell'area di sgambatura uno alla volta per un periodo massimo di 30 (trenta) minuti, salvo accordo unanime (sia per comprovata conoscenza e comportamento amichevole fra i cani) fra i proprietari fruitori dell'area e sotto la loro piena responsabilità, in modo da preservare il diritto di entrare nell'area a tutti i cittadini.
- 8. Se l'area è già occupata da altri utenti per un periodo superiore ai 30 (trenta) minuti e si evidenziano o si ipotizzano difficoltà di convivenza fra i cani presenti e quelli da introdurre successivamente, è previsto che anche una singola persona chieda ai proprietari già presenti di entrare, e questi sono tenuti ad uscire dall'area con il cane in propria custodia per consentire il periodo spettante della sgambatura in solitaria del cane della persona richiedente.
- 9. Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia.
- 10. I minori di anni 16 possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori.
- 11. I proprietario/detentore/conduttore possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che presso l'area non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari cani.
- 12. È vietato l'accesso ai cani affetti da patologie contagiose e/o privi di protezione contro gli ectoparassiti quali pulci e zecche.



- 13. È vietato l'accesso ai cani che già hanno morso o aggredito e che sono stati inseriti nell'elenco di cui all'art. 3 ordinanza Ministeriale 06.08.2013 s.m.i., in concomitanza con altri cani già presenti o che arrivino successivamente. In quest'ultimo caso il cane dovrà essere allontanato dall'area.
- 14. L'accesso all'area di sgambatura deve essere valutato da parte del proprietario/detentore/conduttore in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambatura stessa.
- 15. Il proprietario/detentore/conduttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore), non può accedere con tale cane femmina all'interno dell'area di sgambatura comunale in concomitanza con altri cani già presenti o che arrivino successivamente. In quest'ultimo caso il cane dovrà essere allontanato dall'area. Lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali, i proprietari di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenerlo costantemente al guinzaglio, vigilato e custodito.
- 16. In tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani, nonchè introdurre giochi (per es.: palline, frisbee, ecc...) allo scopo di evitare fenomeni di competizione e conflitti fra cani e per salvaguardare la finalità delle aree stesse, permettendone una fruizione completa (accesso in ogni parte dell'area e in qualsiasi momento della giornata, compatibilmente con gli orari di apertura delle aree comunali in cui esse sono collocate) da parte di tutti i cittadini.
- 17. Sono vietati i giochi e/o la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani tali da esaltarne l'aggressività.
- 18. I proprietari/conduttori sono tenuti a vigilare costantemente il comportamento del proprio cane, di cui sono civilmente e penalmente responsabili, evitando che lo stesso scavi buche o arrechi danno alle piante, alle strutture e alle attrezzature ivi presenti o che costituisce pericolo per le persone o per gli altri cani.
- 19. E' severamente vietato ai proprietari/conduttori lasciare il proprio cane all'interno dell'area di sgambatura ed allontanarsi dalla stessa, anche solo per pochi minuti.
- 20. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. E' vietato ai fruitori dell'area anche di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.
- 21. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambatura, è fatto obbligo ai proprietario/detentore/conduttore dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni.
- 22. È fatto obbligo di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambatura.



- 23. All'interno delle aree per cani non è garantita la continuità del terreno, causa impossibilità di controllo dell'azione di scavo degli animali. E' quindi necessario prestare la massima attenzione in relazione alla presenza di avvallamenti o simili.
- 24. Integrano le disposizioni del presente articolo, e in caso di contrasto sono preminenti, le normative regionali e nazionali in materia di tutela animali.

Articolo 19 - Concessione di utilizzo a terzi di aree a verde urbano

- 1. L'Amministrazione Comunale può concedere a terzi l'utilizzo di porzione di aree a verde urbano, escluso le aree scolastiche e gli impianti sportivi, mediante stipula di convenzione, nel rispetto della normativa vigente in materia.
- 2. L'Amministrazione Comunale attraverso l'Ufficio Ambiente e Verde può concedere a terzi l'esecuzione di semplici manutenzioni ordinarie (scerbatura, raccolta carte e minimi rifiuti, annaffiatura, piantagioni fioriture stagionali, concimazione alberature) mediante stipula di convenzione.
- 3. Nel caso del comma 1 l'Amministrazione Comunale pubblica per almeno 30 giorni sul proprio sito web (sezione Amministrazione Trasparente) un avviso al fine di verificare la presenza di eventuali altri soggetti interessati.
- 4. Decorso il periodo di cui al comma 3, in assenza di ulteriori soggetti interessati, si potrà procedere alla concessione dell'area nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente.

La convenzione dovrà rispettare le seguenti condizioni minime:

- durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 5 anni, salvo possibilità di rinnovo;
- onere a carico al concessionario di attuare tutto quanto previsto dal piano di manutenzione, compreso quanto connesso ad eventuali vandalizzazioni, danneggiamenti e deterioramenti di sorta;
- piena responsabilità dei requisiti manutentivi dell'area in carico al concessionario, con obbligo di installare almeno due cartelli informativi (dimensione minima 100x100 cm) per i cittadini, con i propri recapiti utili a fornire informazioni e/o attivare i servizi manutentivi in caso di necessità;
- prevedere idonee garanzie assicurative in merito a RCT, ed eventuale rimessa in pristino dei luoghi;
- prevedere modalità di risoluzione della concessione;
- in qualsiasi momento da parte dell'Amministrazione Comunale, e a suo insindacabile giudizio.

Alla convenzione dovranno essere allegati:

- piano di utilizzo dell'area che illustri le motivazioni di pubblico interesse connesse alla concessione;
- di piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area approvato dall'Ufficio Ambiente e Verde.
- 5. In caso siano previste opere edilizie connesse con la concessione, il soggetto terzo dovrà presentare idoneo progetto redatto secondo quanto indicato dal presente regolamento e dal D.Lgs.50/2016 che dovrà, preventivamente a quanto previsto al comma 4, essere approvato dall'Amministrazione Comunale.



- 6. La concessione dell'area non potrà mai prevedere un accesso esclusivo della stessa a favore del solo concessionario, quindi escludendo totalmente il pubblico accesso.
- 7. Nel caso previsto dal comma 2 si procederà alla stipula della convenzione in base alla normativa vigente con le stesse condizioni ed allegati previsti al precedente comma 4. Nella convenzione potrà essere pattuita la fornitura del materiale a carico dell'Amministrazione Comunale nei limiti delle risorse disponibili.
- 8. Eventuali attività private svolte a scopo di lucro (ad es. bancarelle, negozi anche stagionali) sono escluse dal presente articolo. In ogni caso il Comune potrà rilasciare autorizzazione allo svolgimento di tale attività previo parere dell'Ufficio Ambiente e Verde.

Articolo 20 - Occupazione permanenti di aree a verde con impianti pubblicitari

- 1. All'interno delle aree a verde urbano (parchi, giardini, zone verdi all'interno di piazze ecc), e comunque sulle superfici a verde pubblico in generale è vietato installare cartelli pubblicitari privati di qualsiasi tipo e dimensione, al fine di evitare sia servitù interferenti con la manutenzione, sia criticità con lo sviluppo di alberature e arbusti.
- 2. I cartelli pubblicitari di qualsiasi tipo e forma posti sul confine con le aree a verde, dovranno essere localizzati in modo da non confliggere con lo sviluppo delle alberature e degli arbusti ivi presenti.

TITOLO VI: SANZIONI E VIGILANZA

Articolo 21 - Disciplina sanzionatoria

1. L'infrazione delle indicazioni contenute negli articoli che seguono comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative sotto indicate.

La violazione dei divieti del comma 1 dell'art.5 è punita con la sanzione amministrativa di € 500,00 (euro cinquencento/00) ad albero.

La violazione delle prescrizioni di cui all'art.8 è punita con la sanzione amministrativa di € 100,00 (euro cento/00) per singola infrazione.

La violazione delle prescrizioni di cui all'art.11 è punita con la sanzione amministrativa di € 100,00 (euro cento/00) per ogni periodo.

Ciascuna violazioni ai divieti previsti agli articoli 16, 17 e 18 è punita con la sanzione amministrativa di € 50,00 (euro cinquanta/00).

2. Le sanzioni di cui al comma precedente non escludono l'applicazione di eventuali altre misure sanzionatorie previste dalle leggi e dalla normative vigente.



Articolo 22 - Attività di vigilanza e sanzionatoria

- 1. L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al:
- al Corpo di Polizia Municipale;
- al personale dell'Uff. Ambiente e Verde, comprensivo del Servizio Giardinieri;
- al personale, anche di altri enti, che rivesta la qualifica di agente di polizia giudiziaria, e ispettori ambientali accreditati dall'ente, e comunque muniti di tesserino di riconoscimento.
- 2. L'amministrazione comunale nel caso di temporaneo necessario contrasto ad uno specifico fenomeno vandalico, con provvedimento del sindaco, può conferire funzioni di prevenzione e accertamento della violazione a dipendenti comunali e/o personale esterno specificatamente formato.
- 3. L'attività sanzionatoria relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata agli organi all'uopo deputati da parte del vigente ordinamento, al Corpo di Polizia Municipale e al personale, anche di altri enti, che rivesta la qualifica di agente di polizia giudiziaria, e ispettori ambientali accreditati dall'ente, e comunque muniti di tesserino di riconoscimento.

TITOLO VII: NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 23 - Norme finali e transitorie

- 1. L'aggiornamento e le modifiche agli allegati al presente Regolamento sarà effettuato dal Dirigente del Settore OO.PP. e Ambiente con proprio atto.
- 2. Non sono soggetti alle norme contenute nel presente Regolamento i progetti e le Convenzioni urbanistiche già approvati alla data di entrata in vigore dello stesso.
- 3. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle normative Statali e Regionali vigenti in materia.
- 4. Del presente Regolamento viene data ampia diffusione attraverso i mezzi di comunicazione nonché promuovendo momenti di illustrazione ai cittadini, professionisti, uffici dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 24 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire in data 01/03/2017 con conseguente abrogazione del precedente regolamento.



Allegato A

Contenuti minimi "Valutazione Rischio Arboreo" di alberature private

La documentazione tecnica a corredo della richiesta di sostituzione di alberature private prevista dall'art. 8 del Regolamento dovrà avere i seguenti contenuti minimi:

- 1. Nome, recapiti e nº iscrizione albo del valutatore e data ispezione;
- 2. Obiettivi e scopi della valutazione;
- 3. Localizzazione e/o identificazione dell'albero valutato e del contesto mediante:
 - Documentazione fotografica del contesto e degli elementi biotici e abiotici significativi
 - Planimetria di sintesi (es. CTR o simili) del resede e dell'ubicazione delle alberature in esso presente, di eventuali sottoservizi interferenti e di quanto altro ritenuto significativo
 - Coord. longitudine e latitudine dell'albero/i oggetto di abbattimento e di quello/i previsto in sostituzione;
- 4. Tipologia di valutazione eseguita e descrizione del metodo, dei saggi eseguiti e delle attrezzature utilizzate;
- 5. Valutazione della "PERICOLOSITA": Variabili stazionali che sono state considerate (es. precedenti cedimenti, storia del sito di radicazione ecc) e fornite dalla committenza mediante sottoscrizione della specifica sezione. Documentazione e attribuzione secondo protocollo VTA di classe propensione al cedimento (CPC) mediante una lista di fattori ed eventuali difetti fitoiatrici che sono stati osservati e riscontrati;
- 6. Valutazione del "LIVELLO DI SUSCETTIBILITA" : a discrezione del tecnico valutatore l'identificazione e parametrizzazione di bersagli, frequenza di occupazione dell'area di potenziale caduta, probabilità di colpire il bersaglio, probabili conseguenze del cedimento ecc. La specifica valutazione deve essere controfirmata per visione e accettazione dalla proprietà o dal legale rappresentante.
- 7. Eventuali, se esistenti, opzioni e raccomandazioni per la mitigazione del rischio (consolidamenti, interventi arboricolturali ecc);
- 8. VALUTAZIONE RISCHIO ARBOREO componendo, nella modalità ritenuta più opportuna dal tecnico, gli elementi di cui ai punti 5, 6, 7 e identificando quindi la necessità o meno di procedere alla sostituzione, e il presumibile periodo di tempo utile per l'esecuzione;
- 9. Informazioni sul rischio residuo;
- 10. Indicazioni su eventuale ricontrollo;
- 11. Limiti della valutazione effettuata.



Allegato B

Linee guida potature


Si rinvia alle "Linee Guida per l'esecuzione delle potature degli alberi in ambiente urbano" redatte dal Comune di Firenze, Direzione Ambiente, in collaborazione con l'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Firenze del 9 Aprile 2014 pubblicato sul sito

http://verdeonweb.comune.fi.it/export/sites/verdeonweb/materiali/LINEE_GUIDA_3.pdf



Allegato "C"


Illustrazioni protezione e cautele su alberature in zona di cantiere







COSTIPAMENTO DEL TERRENO

Nella zona delle radici evitare l'uso di macchine per costipare il terreno: solo lavoro a mano!






RICARICA DEL TERRENO Possibilmente da evitare



ABBASSAMENTO DEL TERRENO


Astenersi nella zona delle radici e della chioma






ACCESSI DI CANTIERE

Nelle vicinanze di alberi il transito veicolare deve essere minimo e di breve durata



LAVORI DI SCAVO

Da evitare nella zona delle radici




OCCUPAZIONE DEL TERRENO

Evitare la zona delle radici e della chioma



SCAVI


Attenzione all'abbassamento della falda freatica: pericolo di essiccazione, è indispensabile annaffiare! Coprire immediatamente la scarpata con una stuoia di protezione, seminare o piantare






PALIZZATA


Sfruttare al massimo lo spazio a disposizione per la protezione dell'albero








Duranti gli scavi nella zona delle radici usare una miscela di humus/sabbia e innaffiare subito.



falda freatica



miscela humus/sabbia

il taglio di radici è un compito da specialisti




riempire gli scavi con una miscela di humus/sabbia 2:1


riutilizzare il materiale disponibile

innaffiare subito

RIGENERAZIONE DELLE RADICI



AEREAZIONE DELLE RADICI





Report da compilare in caso di scavi all'interno dell'A.P.A di cui art. 4.2

CAMPO	DESCRIZIONE
riferimenti alberatura	Inserire tutti i riferimenti ritenuti necessari per individuare con facilità gli alberi oggetto di intervento (codice, localizzazione, riferimenti cartografici)
data	Data del rilievo
rilevatore	
tipo scavo	sbancamento, trincea
dimensioni	larghezza, profondità
distanza dall'albero/alberatura	da misurarsi nel punto più vicino
committente delle opere	in the second for the Association and the Asso
motivo	
ditta esecutrice	
direttore dei lavori	
n° alberi interessati	
danni provocati	
precauzioni o prescrizioni da assumersi	
interventi di ripristino	
altri controlli	
foto	8



Allegato D

Prescrizioni tecniche per la fornitura di materiale vegetale e per la realizzazione e manutenzione delle principali opere a verde

Per materiale vegetale si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) occorrente per la realizzazione dell'opera: esso deve provenire esclusivamente da ditte specializzate nella produzione e commercializzazione.

L'Appaltatore deve dichiararne la provenienza alla Direzione Lavori.

Salvo specifiche disposizioni le piante devono provenire da vivaio, essere fornite nel genere, specie, varietà o cultivar richiesti nei documenti di progetto ed etichettate, singolarmente o per gruppi omogenei, con cartellini indelebili riportanti la classificazione botanica, la corrispondenza varietale tra etichetta e pianta, il rispetto dell'eventuale copyright. La Direzione Lavori si riserva la facoltà di scartare le piante non rispondenti alle richieste, per genere, specie e varietà o cultivar, o differenti da quelle scelte in vivaio.

Le caratteristiche delle piante (dimensioni, forma della chioma, portamento) e di fornitura (in zolla, contenitore, radice nuda, imballo, ecc.) devono corrispondere alle indicazioni di progetto o all'Elenco Prezzi.

Le piante devono aver subito le necessarie lavorazioni in vivaio, non presentare anomalie e malformazioni, avere forma regolare, apparato radicale ben accestito.

Le piante devono essere fornite sane, visivamente esenti da attacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus e altri patogeni; non devono presentare lesioni, deformazioni e alterazioni di qualsiasi natura che ne possano compromettere il regolare sviluppo vegetativo e il portamento tipico della specie.

Per il trasporto delle piante l'Appaltatore deve prendere tutte le precauzioni necessarie affinché queste arrivino sul luogo della sistemazione nelle migliori condizioni possibili, curando che il trasferimento venga effettuato con mezzi, protezioni e modalità di carico idonei, con particolare attenzione affinché rami e corteccia non subiscano danni e le zolle non abbiano a frantumarsi o ad essiccarsi. Una volta giunte a destinazione, tutte le piante devono essere trattate in modo che sia loro evitato ogni danno. Rimane inteso che il tempo intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora definitiva deve essere il più breve possibile.

<u>Gli alberi</u> oggetto della forniture dovranno avere caratteristiche qualitative di livello crescente in relazione alla suscettibilità della zona in cui saranno ubicate, quale ulteriore azione di gestione attiva del rischio arboreo.

1. Alberature da mettere a dimora in luoghi con bersagli di caduta molto sensibili, come sedi stradali o aree verdi a utilizzo intensivo con presenza di panchine, aree sosta, giochi per bambini. Raggruppiamo in questa classe tutte le alberature stradali, gli alberi che comunque presentano un fattore di contatto stradale anche se trapiantati in aiuole o in aree limitrofe a strade in parchi urbani o in aree attrezzate a uso intensivo, scuole, ospedali, sedi di uffici con accesso pubblico, o strutture ricreazionali pubbliche, parcheggi.



Gli alberi della classe di cui al punto 1 devono presentare un'architettura esente da difetti strutturali (biomeccanici) e non avere bisogno di interventi colturali quali potature di formazione negli anni, ma soltanto di interventi di innalzamento del castello e rimonda del secco.


Pertanto è necessario stabilire degli standard qualitativi che, pur all'interno della variabilità naturale, permettano di riconoscere e scegliere solo alberi in grado di crescere e svilupparsi per molti anni senza richiedere interventi particolari di cura e manutenzione.

Il fusto deve essere unico (non si considerano alberi policormici), il più diritto possibile, con un'inarcatura massima di 5°, non deve avere ferite e il colletto deve essere integro e non presentare calli di cicatrizzazione e deve essere privo di codominanze (presenza di rami di pari vigore inseriti alla stessa altezza).

Le branche principali devono essere ben distanziate, non devono essere presenti branche con diametro maggiore a un 1/3 del tronco e non devono essere presenti branche verticali e non equamente distribuite lungo il tronco. Sui lati l'inserzione dei rami sul fusto deve presentare un angolo piuttosto aperto compatibilmente con la specie. La chioma deve essere densa e compatta, ben distribuita sul fusto e non presentare compressioni laterali. La freccia apicale deve essere a guida centrale e ben visibile.

I rapporti auxiometrici delle piante in zolla (vedi figura):

- l'altezza della pianta deve avere un rapporto di 25/30 volte la circonferenza del tronco tenendo conto però anche delle proporzioni tipiche delle specie
- diametro della zolla compreso tra 2,5 e 3 volte la circonferenza del fusto misurata a 100 cm di altezza
 - altezza della zolla pari a 2/3 del diametro della zolla
 - la circonferenza misurata al colletto deve essere superiore al 20% rispetto alla circonferenza misurata a 100 cm sul fusto (rapporto di svasatura)



Le alberature destinate a formare viali devono essere già impalcate almeno a 2,2 m di altezza per questa categoria, tenendo presente che la chioma formata in vivaio è da ritenersi comunque temporanea, in quanto le alberature in viale carrabile devono essere impalcate a 6 metri di altezza per rispettare (con un fattore di sicurezza) l'altezza prevista dal Nuovo Codice della Strada.

Risulta estremamente importante l'assenza di difetti strutturali quali inserzioni di branche con angolo acuto e inclusione di corteccia perché il danno derivante da questi difetti strutturali si manifesta dopo molto tempo dal trapianto in città.

Come precedentemente detto la forma della chioma deve essere caratterizzata da rami con inserzione superiore a 40°. I rami principali devono essere ben distanziati, non devono essere presenti branche con diametro maggiore di 1/3 del tronco e non devono essere presenti rami verticali o direzionati unilateralmente.



2. Alberature da mettere a dimora in luoghi diversi da quelli aventi bersagli di caduta molto sensibili

La chioma deve essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie, proporzionata per dimensioni e vigore al fusto e all'apparato radicale.

Il fusto e le branche principali devono essere esenti da deformazioni, capitozzature, grosse cicatrici o segni evidenti conseguenti ad urti, danni da grandine, scortecciamenti, legature, ustioni da sole.

Gli alberi adulti sono normalmente forniti in zolla o in contenitore, solo se di giovane età, di limitate dimensioni e a foglia decidua e, ancorché previsto negli elaborati di progetto, possono essere consegnati a radice nuda.

Le zolle o i contenitori (vasi, mastelli di legno o di plastica, ecc.) devono essere proporzionati alle dimensioni delle piante.

Per gli alberi forniti in zolla, la terra deve essere compatta e solidale con la pianta e il suo apparato radicale, senza crepe evidenti, ben imballata con un apposito involucro protettivo, biodegradabile se ne è previsto l'interramento oppure facilmente rimovibile se si prevede la rimozione alla piantagione. Le reti metalliche dovranno essere in ferro non zincato.

Tutti gli alberi forniti devono aver subito un adeguato numero di trapianti o rinvasi; quelli in contenitore non devono presentare radici spiralizzate e devono avere un substrato solidale con la pianta.

Per la determinazione delle misure di fornitura si deve far riferimento ai seguenti parametri:

- altezza dell'albero, distanza che intercorre fra il colletto e il punto più alto della chioma;
- altezza di impalcatura, distanza intercorrente fra il colletto e il punto di inserzione al fusto della prima branca:
- circonferenza del fusto, misurata a un metro di altezza dal colletto;
- diametro della chioma, dimensione rilevata in corrispondenza della prima impalcatura per le conifere, e il diametro massimo per tutti gli altri alberi;
- per la zolla il diametro massimo;
- per i contenitori, il diametro massimo o la capacità in litri.

Per gli alberi innestati devono essere specificati il tipo di portinnesto e l'altezza del punto d'innesto, che non deve presentare sintomi di disaffinità.

Secondo quanto previsto da progetto, gli alberi devono essere forniti a fusto singolo o a ceppaia (preferibilmente minimo tre fusti).

(Testi e immagini estratti da "Linee guida per la scelta del materiale vivaistico per gli alberi della città e definizioni degli standard qualitativi" Società Italiana di Arboricoltura – Onlus)

<u>Arbusti e cespugli</u> devono avere portamento tipico della specie o varietà, essere delle dimensioni, forma e sagoma prescritte da progetto e non avere portamento "filato". Le dimensioni della zolla o del vaso devono essere proporzionate alla parte aerea della pianta.

Negli arbusti e cespugli per altezza totale si intende la distanza tra il colletto e il punto più alto della chioma. Il diametro della chioma deve essere rilevato alla sua massima ampiezza.

Arbusti e cespugli sono normalmente forniti in zolla o in contenitore; solo se di giovane età, di limitate dimensioni e a foglia decidua e, ancorché previsto negli elaborati di progetto, possono essere consegnati a radice nuda.

Per arbusti e cespugli forniti in zolla la terra deve essere compatta e solidale con la pianta e il suo apparato radicale, senza crepe evidenti, ben imballata con un apposito involucro protettivo, biodegradabile se ne è previsto l'interramento oppure facilmente rimovibile se si prevede la rimozione alla piantagione.

Per la determinazione delle misure di fornitura si deve far riferimento ai seguenti parametri:

- altezza dell'arbusto, distanza che intercorre fra il colletto e il punto più alto della chioma;
- diametro della chioma:
- per la zolla il diametro massimo;
- per i contenitori, il diametro massimo o la capacità in litri.

Per gli arbusti innestati devono essere specificati il tipo di portinnesto e il punto d'innesto non deve presentare sintomi di disaffinità.



L'esecuzione di messa a dimora deve avvenire nei periodi previsti dal cronoprogramma di progetto. Qualora si debba operare in periodi diversi, o in condizioni ambientali non di riposo vegetativo per le specie da piantare, l'eventualità deve essere segnalata alla Direzione Lavori.

In generale si preferisce il periodo di riposo vegetativo, come epoca per la messa a dimora delle piante, al fine di limitare lo stress da disidratazione e operare in un periodo, d'inverno, in cui parassiti e patogeni sono meno attivi.

Si deve evitare di operare nei periodi di gelo intenso, con terreno gelato e non "in tempera", salve diverse indicazioni della Direzione Lavori.

L'estensione dei lavori di messa a dimora nel periodo estivo, deve tener conto dell'utilizzo di piante adeguatamente preparate per tale scopo, della predisposizione di lavori aggiuntivi, non solo per l'irrigazione, ma anche di ausilio a prevenire stress da trapianto, come l'uso di prodotti fitosanitari o coadiuvanti come le micorrize.

Per le piante a radice nuda, in assenza di indicazioni progettuali, ordinariamente e secondo la zona climatica d'intervento, si deve preferire il periodo tardo autunnale, per le sempreverdi l'autunno o l'inizio primavera, per le palme i mesi di giugno - luglio.

<u>Le modalità di messa dimora</u> di Alberi, arbusti, alberi e arbusti da frutto, piante rampicanti e sarmentose sono analoghe tra loro: variano prevalentemente in funzione delle dimensioni e del peso del materiale da mettere a dimora, dell'uso di attrezzi o macchinari proporzionali ai lavori da eseguire, delle dimensioni e dei sistemi di ancoraggio.

La messa a dimora deve essere effettuata in buche preparate come da progetto o, in assenza di specifiche indicazioni, avere dimensioni tali da consentire un ottimale collocamento degli apparati radicali e il successivo rinterro; il diametro minimo delle buche deve essere pari a 2,5 volte quello della zolla. La profondità deve tener conto delle caratteristiche del terreno e del naturale assestamento dello stesso; comunque si deve scarificare il terreno ad una profondità di scavo maggiore di 10/15 cm della zolla e fare in modo che la pianta, una volta collocata in buca, mantenga il colletto al pari del piano di calpestio.

A buca aperta o a buca appena chiusa devono essere messi in opera gli ancoraggi previsti; in nessun caso si deve interrare il colletto della pianta. In assenza di indicazioni progettuali e per materiale con altezza superiore a 2,0 m, la Direzione Lavori deve istruire la posa di ancoraggi.

Tutti i legacci che possano danneggiare lo sviluppo delle piante devono essere rimossi, quelli di fissaggio della pianta ai tutori devono essere in materiale biodegradabile.

A fine lavori d'impianto il colletto deve essere perfettamente allineato alla quota del terreno, gli alberi e arbusti devono presentarsi con verticalità naturale e con ancoraggi efficienti, le sarmentose e rampicanti con tralci aperti e ben fissati ai tutori o ai supporti per lo sviluppo vegetativo.

Onde evitare problemi alle prospettive di sviluppo delle piante devono essere presi in considerazione sia i sesti di impianto che le distanze da opere edili o da altri impedimenti.

La sistemazione del terreno pre-impianto deve essere molto accurata per evitare ristagni d'acqua. Prima della messa a dimora della pianta, il terreno deve essere lavorato e deve essere scavata una buca di ampiezza superiore alla zolla per creare le condizioni ottimali per lo sviluppo delle nuove radici. L'adozione di accorgimenti che consentono una ottimale areazione del terreno è fondamentale per i processi fisiologici dell'apparato radicale e per il buon sviluppo delle piante messe a dimora; ciò in quanto l'ossigeno è indispensabile per la respirazione delle radici attraverso la quale vengono bruciati gli zuccheri, prodotti essudati e rilasciata energia. La presenza di ossigeno favorisce anche la crescita delle micorrize, microorganismi simbiotici molto importanti per l'equilibrio delle piante che possono vivere anche per molte settimane senza acqua e nutrienti, ma non senza ossigeno. Per questo motivo la "Tazza" deve avere una superficie sufficiente anche nel caso di piante di piccole dimensioni al momento della messa a dimora, tenendo conto del successivo sviluppo.

La profondità di impianto è molto importante in quanto se eccessiva facilita il riscoppio di polloni dal colletto e la formazione di radici superficiali che andranno a disturbare i marciapiedi o i prati, dando origine molto spesso anche a radici spiralate.

Molto opportuna risulta la pratica della pacciamatura attraverso la distribuzione in superficie di prodotti pacciamanti quali foglie che favoriscono le micorrize o scaglie di cortecce che impediscono la crescita di



erbe infestanti ed una rapida evaporazione dell'umidità del terreno. Qualora il terreno della tazza debba essere calpestato (marciapiedi, parcheggi, ecc.), va protetto con griglie o mattonelle forate che permettano il passaggio dell'ossigeno e dell'acqua, in modo che le radici siano sempre in piena efficienza.

L'imballo della zolla, se costituito da materiale degradabile (es. paglia, canapa, juta ecc.), deve essere tagliato al colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo da sotto la zolla, togliendo soltanto le legature metalliche e il materiale di imballo in eccesso. Mantenere l'imballo in fase di trapianto è molto importante, in quanto impedisce il distacco del terreno che forma la zolla dalle radici e il loro conseguente danneggiamento. In caso di materiale diverso l'imballo dovrà essere completamente rimosso e allontanato a discarica.

La zolla deve essere integra, sufficientemente umida, aderente alle radici; se si presenta troppo asciutta deve essere immersa temporaneamente in acqua con tutto l'imballo. Le piante con zolla, se non hanno avuto un periodo di riposo in vivaio e se vengono messe a dimora all'inizio della stagione vegetativa successiva, subiscono lo stress da trapianto, con caduta delle foglie e mancato sviluppo per 2-3 anni, in modo più marcato delle piante a radice nuda. Questo fenomeno può essere limitato se le piante vengono messe a dimora in autunno-inverno avendo cura di effettuare qualche irrigazione del terreno di riporto impiegato per riempire la buca in modo da farlo ben aderire alla zolla. Anche le irrigazioni nei periodi siccitosi devono riguardare soprattutto questa zona e meno il terreno che forma la zolla.

Analogamente si deve procedere per le piante fornite in contenitore.

Per le piante in zolla e quelle a radice nuda parte dell'apparato radicale deve essere, ove occorra, spuntato alle estremità delle radici, soprattutto privato di quelle rotte o danneggiate, con uno strumento ben affilato, perpendicolarmente al loro asse. Intorno al taglio si formerà il callo che originerà nuove radici. Radici danneggiate nel corso degli anni possono favorire l'insorgere di molti succhioni epicormici e man mano il disseccamento delle cime dei rami

Le piante devono essere collocate ed orientate in modo da ottenere il miglior risultato estetico e tecnico (es. precedente orientamento della pianta in vivaio, ecc.) in relazione agli scopi della sistemazione. Prima del riempimento definitivo delle buche, gli alberi, gli arbusti e i cespugli di rilevanti dimensioni devono essere resi stabili per mezzo di pali di sostegno, ancoraggi e legature. Si procede poi al riempimento definitivo delle buche con terra di coltivo, costipandola con cura in modo che non rimangano vuoti attorno alle radici o alla zolla. Il riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione, sia quello definitivo, può essere effettuato, a seconda della necessità, con terra di coltivo semplice oppure miscelata con torba. Nel caso la direzione lavori decida che all'atto dell'impianto venga effettuato una concimazione secondaria localizzata, si deve avere cura di spargere il fertilizzante attorno e vicino alle radici o alle zolle, in modo da evitare danni per la disidratazione.

A riempimento ultimato, attorno alle piante deve essere formata una conca o bacino, per la ritenzione dell'acqua da addurre subito dopo in quantità abbondante (minimo h. 30/pianta), onde favorire la ripresa della pianta e facilitare il costipamento e l'assestamento della terra attorno alle radici e alla zolla.

Nel caso di piantagioni a filare, affinché le piante crescano vigorose, dovrebbe essere mantenuta una distanza di almeno 2-2,5 metri dal bordo della strada, del marciapiede o delle case. Il rispetto di queste distanze eviterà inoltre inconvenienti quali i rialzi del marciapiede o del manto stradale. Nel caso in cui il filare sia a lato di fabbricati si dovrà tenere conto della dimensione che le piante possono raggiungere con la crescita adottando distanze opportune per evitare frequenti ed eccessivi tagli dei rami per contenere lo sviluppo della chioma.

Nel caso di impianto di alberi di giovane età laddove sia prevista la copertura con asfalto o calcestruzzo, per ridurne gli inconvenienti, è opportuno eseguire una abbondante pacciamatura con foglie prima dell'intervento. Nel caso di alberi adulti e cresciuti in terreno libero non si dovrà mai arrivare con la copertura di asfalto o calcestruzzo in prossimità del tronco, in quanto ciò provocherebbe una eccessiva sofferenza per l'apparato radicale e indurrebbe una situazione di stress per la pianta. Inoltre l'assenza di scambi gassosi della porzione di suolo sottostante provocherebbe una risalita superficiale delle radici e possibili danneggiamenti alle opere edili circostanti (rottura di marciapiedi e deformazione dell'asfalto).



Il suolo in cui andrà messa la pianta dovrà avere caratteristiche il più simili possibile a quelle predilette dalla specie impiantata. L'eccessivo compattamento rende il suolo asfittico, quindi le radici non riescono più a respirare e le micorrize scompaiono. Per evitare simili problemi è opportuno intervenire con lavorazioni appropriate, apporto di sostanze ammendanti e pacciamature che danno sempre risultati soddisfacenti anche nel limitare il compattamento.

Il tutoraggio degli alberi andrà fatto solo nel caso in cui questi abbiano un apparato radicale non proporzionato alle proprie dimensioni, quindi non in grado di rendere stabile la pianta fin dall'inizio. Il fissaggio dei tutori alla pianta deve essere fatto con corde o nastri di gomma, in modo che la chioma sia sempre in grado di effettuare minime oscillazioni, e che la pianta non venga "strozzata" durante la crescita e lo sviluppo diametrale, come succede quando si usa filo di acciaio. Fare appoggiare il tutore al fusto della pianta è sbagliato in quanto può provocare ferite da sfregamento. Migliore, sia da un punto di vista estetico che meccanico, è l'ancoraggio a scomparsa messo sulla zolla. I tutori devono penetrare nel terreno sempre per almeno 20 cm.